

PATTO PARASOCIALE

Tra le parti:

Soci di CAFC S.p.A. ante operazione di fusione per incorporazione di HydroGEA in CAFC

...
[redacted]

di seguito, per brevità i “Soci CAFC”

e

Soci di HydroGEA S.p.A. ante operazione di fusione per incorporazione di HydroGEA in CAFC

...
[redacted]

di seguito, per brevità i “Soci HydroGEA”

di seguito, per brevità, tutte congiuntamente denominate le “Parti”

PREMESSO CHE:

- a) I Soci HydroGEA S.p.A., a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di HydroGEA S.p.A. in CAFC (di seguito per brevità l’ “**Operazione**”), sono divenuti soci di CAFC;
- b) CAFC, è una società “in house” che, a seguito del perfezionamento dell’Operazione, risulta partecipata da 157 soci pubblici;
- c) CAFC, in virtù della convenzione con la Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli (ora AUSIR - Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti), gestisce il Servizio Idrico Integrato nel territorio corrispondente all’ex Provincia di Udine sino al 31.12.2045 e ad esito dell’Operazione di cui al punto a) gestisce il Servizio Idrico Integrato nel territorio di 20 (venti) Comuni dell’ex Provincia di Pordenone;
- d) I Soci HydroGEA ed i Soci CAFC, ai fini del perfezionamento dell’Operazione, hanno convenuto quanto segue in materia di *governance* della società CAFC post Operazione;

ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente patto parasociale e rivestono esse stesse natura negoziale.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Patto Parasociale contiene le specifiche integrazioni alle regole di *governance* e di controllo analogo congiunto da applicarsi in conseguenza della fusione per incorporazione, ferma restando la natura di CAFC quale società conformata secondo il modello “*in house providing*”, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa dell’Unione Europea e dall’ordinamento interno, e così, in particolare, dell'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, demandando a ulteriori regolamenti le concrete modalità di esercizio del controllo analogo.

Art. 3 – Accordo per la “governance” di CAFC

Le Parti, al fine di perfezionare gli strumenti funzionali al processo di fusione per incorporazione in CAFC di HydroGEA, nell’ambito del processo di rafforzamento delle gestioni del Servizio Idrico Integrato (“SII”) operanti nell’Ambito Territoriale Unico della Regione Friuli Venezia Giulia, aggiornando conseguentemente le modalità di esercizio della *governance*, prendono atto che il Consiglio di Amministrazione di CAFC è formato da 5 (cinque) componenti.

I Soci HydroGEA, una volta fusi in CAFC, esprimono congiuntamente la designazione nel Consiglio di Amministrazione di CAFC di n° 1 (uno) Amministratore (non Presidente). Il nominativo del candidato designato verrà comunicato, nelle sedi competenti ad approvarne la candidatura e la nomina, da parte di uno dei soci dei Soci HydroGEA – ante Operazione all’uopo delegato–.

Il candidato così designato dovrà godere di tutti i requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto di CAFC per l’esercizio della carica di consigliere di amministrazione in detta società o altra norma tempo per tempo vigente, ai fini della nomina.

Nell’indicazione del candidato i Soci HydroGEA dovranno, inoltre, tener conto degli ulteriori vincoli normativi vigenti, nel tempo, per CAFC, stante la natura di società a totale partecipazione pubblica, affidataria di servizi “in house” e, laddove per sopravvenuta disposizione di legge, il numero massimo degli amministratori fosse ridotto le Parti negozieranno in buona fede una soluzione che tenga conto degli equilibri dell’azionariato e delle previsioni del presente Patto Parasociale nell’espressione degli amministratori nominati.

I Soci CAFC si impegnano ad approvare, in sede di “Coordinamento dei Soci” di cui all’art. 25 bis dello Statuto di CAFC, la candidatura del nominativo indicato dai Soci HydroGEA.

I Soci HydroGEA e i Soci CAFC si impegnano a votare in Assemblea dei soci di CAFC la nomina dell’amministratore designato dai Soci HydroGEA in conformità alla volontà espressa da questi ultimi.

.

Le Parti dichiarano fin d'ora che gli impegni innanzi assunti devono intendersi estesi anche all'eventuale sostituzione, in corso di mandato, dell'amministratore indicato dai Comuni soci di HydroGEA.

Le Parti si impegnano a garantire ai Soci HydroGEA un amministratore alla prima occasione utile successiva all'Operazione.

I Soci HydroGEA e i Soci CAFC convengono che i Soci HydroGEA ed i Soci CAFC rappresentano ai fini della presente clausola due parti distinte. Laddove i Soci HydroGEA non trovino un'intesa per l'indicazione del proprio componente nel Consiglio di Amministrazione di CAFC, la nomina di quest'ultimo competerà ai Soci CAFC i quali non saranno responsabili per la mancata indicazione di questo amministratore da parte dei Soci HydroGEA; pertanto, in questo caso non si considererà violata la presente clausola.

Al fine di garantire l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, le Parti si impegnano reciprocamente a procedere alle eventuali necessarie modifiche di Regolamenti, Convenzioni e ogni altro accordo in vigore che disciplina le materie oggetto dei presenti patti parasociali.

Art. 4 – Adesione ai patti parasociali già vigenti

I Soci HydroGEA si impegnano a sottoscrivere i patti parasociali già vigenti presso CAFC e, nello specifico:

- il patto parasociale in essere tra i soci di CAFC ed il Comune di Udine;
- il patto parasociale in essere tra i soci di CAFC e gli ex soci di Carniacque S.p.A.;
- il patto parasociale in essere tra i soci di CAFC, i soci della controllata Acquedotto Poiana S.p.A. e CAFC;
- il regolamento attuativo del controllo analogo della controllata Acquedotto Poiana S.p.A. in essere.

Art. 5 – Accordo per l'esercizio del controllo analogo

Le Parti si impegnano a garantire ai Soci HydroGEA l'estensione della *“Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'organizzazione degli enti locali) ed art. 21 della L.R. Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 fra gli enti locali soci in CAFC S.p.A., per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo “in house providing”, dedicato allo svolgimento di compiti di servizio pubblico”* (di seguito **Convenzione ex art. 30 TUEL**) disciplinante il controllo analogo su CAFC.

I Soci HydroGEA attuano il controllo analogo sui servizi gestiti nei relativi Comuni di appartenenza

anche attraverso il Coordinamento soci istituito ai sensi dell'art. 5 della Convenzione ex art. 30 TUEL; nella Commissione nominata in seno al Coordinamento soci di cui al medesimo articolo, essi, esprimono congiuntamente la nomina, n° 3 (tre) componenti.

I nominativi dei tre componenti verranno comunicati, nelle sedi competenti ad approvarne la candidatura e la nomina, da parte di un socio dei Soci HydroGEA – ante Operazione all'uopo delegato –.

I Soci HydroGEA e i Soci CAFC convengono che i Soci HydroGEA ed i Soci CAFC rappresentano ai fini della presente clausola due parti distinte. Laddove i Soci HydroGEA non trovino un'intesa per l'indicazione dei sopra citati tre componenti della Commissione per l'esercizio del controllo analogo di CAFC, la nomina di essi competerà ai Soci CAFC i quali non saranno responsabili per la mancata indicazione di tali tre componenti da parte dei Soci HydroGEA; pertanto, in questo caso non si considererà violata la presente clausola.

Al fine di garantire l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, le Parti si impegnano reciprocamente a procedere alle eventuali necessarie modifiche di Regolamenti, Convenzioni e ogni altro accordo in vigore che disciplina le materie oggetto dei presenti patti parasociali.

Art. 6 – Evoluzione della società CAFC quale gestore unico regionale

I Soci CAFC e i Soci HydroGEA assumono l'impegno a far sì che qualora il S.I.I. della Regione Friuli Venezia Giulia sia affidato ad una società unica operante almeno sul territorio corrispondente all'ottanta per cento della superficie regionale (che sottoscriverà con AUSIR la convenzione di gestione del S.I.I. nel territorio servito), la società assumerà una nuova denominazione.

Art. 7 – Obblighi

I Soci HydroGEA e i Soci CAFC sono obbligati a rispettare il contenuto del presente Patto Parasociale.

Art. 8 -Validità del Patto Parasociale

In deroga alle previsioni dell'art. 2341 bis c.c., comma da art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, i Soci sottoscrittori convengono che il presente Patto Parasociale ha la durata di 5 (cinque) anni e potrà essere rinnovato.

Art. 9 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti il presente Patto Parasociale dovranno avvenire in forma scritta ed essere trasmesse mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno, o P.E.C.

Art. 10 – Foro esclusivamente competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del presente Patto Parasociale, ovvero connessa al, o comunque dipendente dal presente, le Parti potranno adire esclusivamente il Foro di Udine, fatta salva l'eventuale competenza inderogabile del Tribunale delle Imprese.

Le Parti concordemente riconoscono che il contenuto del presente accordo è stato specificatamente negoziato tra le stesse e non sono applicabili pertanto gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Art. 11 – Modifiche al presente Patto Parasociale

Ogni modifica del presente Patto Parasociale dovrà essere approvata dai Soci HydroGEA e dai Soci CAFC.

Le Parti convengono che i Soci HydroGEA e i Soci CAFC rappresentano, ai fini della presente clausola, due parti distinte.

Art. 12 – Norma in materia di registrazione e pubblicità

Il presente Patto Parasociale è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986 – Tariffa Parte II. Fino a quando CAFC non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio il presente Patto Parasociale non è soggetto a obblighi di pubblicità presso il Registro delle Imprese.